

N. 2291-3292-3823-4203-4235-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza il 27 gennaio 2004

(Relatore: **BUTTI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2291, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARNERO SANTANCHÈ, LA RUSSA, STRANO, GAMBA,
ALBONI, ARMANI, LANDI di CHIAVENNA**

Istituzione del Museo della moda italiana

Presentata il 6 febbraio 2002

n. 3292, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPINI, AMICI, ANGIONI, BALDI, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO,
BOATO, BOGI, BOVA, BUEMI, CARBONELLA, CARLI, CARRA, CERE-
MIGNA, CHITI, FANFANI, FASSINO, FRANCI, GIACCO, GIULIETTI,
GRILLINI, INTINI, LAVAGNINI, LETTIERI, LUCIDI, MACCANICO, MA-
GNOLFI, RAFFAELLA MARIANI, MIGLIORI, NIEDDU, OSTILLIO, OT-
TONE, PAOLETTI TANGHERONI, PISICCHIO, ROCCHI, ROSSIELLO,
ROTUNDO, TIDEI, TRUPIA, VILLETTI, VOLPINI, ZANELLA, ZANOTTI**

Disposizioni per la trasformazione della Galleria del Costume di
Palazzo Pitti in Firenze in Museo della Moda e del Costume

Presentata il 17 ottobre 2002

n. 3823, d'iniziativa del deputato BUTTI

Istituzione del Museo nazionale della seta

Presentata il 25 marzo 2003

n. 4203, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSENTINO, PERROTTA

Istituzione del Museo della seta

Presentata il 24 luglio 2003

n. 4235, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERROTTA, CESARO, CICALA, COSENTINO,
MILANESE, ALFREDO VITO**

Istituzione del Museo della moda di Positano

Presentata il 30 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che giunge oggi all'esame dell'Assemblea si propone di rafforzare il sistema della moda e del costume italiani, istituendo una « rete » di musei e strutture espositive destinate alla tutela e alla valorizzazione del nostro ingente patrimonio in questo settore.

A questo fine, viene istituita una Fondazione che svolge funzioni di indirizzo, raccordo e coordinamento del nuovo « sistema museale della moda e del costume italiani », realizzando una forma di collegamento stabile tra le strutture che entreranno a farne parte. Allo stesso tempo, si interviene per rafforzare le strutture già esistenti e realizzarne di nuove, in modo da garantire il coinvolgimento più ampio delle numerose realtà esistenti nel paese.

In tal senso, gli interventi più significativi sono probabilmente l'istituzione del nuovo Museo della moda italiana di Milano e la « trasformazione » della Galleria del costume di Palazzo Pitti di Firenze e del Museo della seta di Como. Faranno inoltre necessariamente parte della « rete » anche il Museo del tessuto di Prato e la Fondazione Micol Fontana di Roma, e si prevede la possibilità che entrino a farne parte anche gli altri numerosi musei già operanti in questo campo. Anche al fine di realizzare uno sviluppo del sistema museale territorialmente equilibrato, si affida alla fondazione il compito di realizzare, a Lecce, una struttura dedicata al costume dell'area mediterranea.

La Commissione ha elaborato un testo unificato delle numerose proposte di legge presentate al fine di istituire nuovi musei operanti nel campo della moda e del costume. Prendendo atto delle diverse op-

zioni territoriali da esse indicate, è apparso opportuno creare una struttura di coordinamento di livello nazionale, nel cui ambito inserire eventualmente interventi mirati, piuttosto che scegliere in modo arbitrario di premiare l'una o l'altra delle realtà considerate nelle singole proposte di legge.

Su questa scelta, come su quella di creare una apposita fondazione di diritto privato cui affidare la gestione del sistema museale, si è registrata in Commissione un'ampia convergenza tra i diversi gruppi. Più difficile è stato, invece, trovare un punto di accordo unanime in relazione alle diverse strutture da includere necessariamente nella rete, sulla sede della fondazione e sulla ripartizione del finanziamento statale autorizzato dal provvedimento.

Su questo terreno, dopo un serrato confronto, sono state raccolte alcune delle principali richieste avanzate da diversi gruppi di opposizione: in primo luogo quella di stabilire direttamente con legge la sede della fondazione a Firenze, e poi l'inclusione del Museo del tessuto di Prato e della Fondazione Micol Fontana di Roma, la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Galleria nazionale della moda e del costume, e l'attribuzione ad essa dei compiti di direzione scientifica del sistema museale. Non è stato invece possibile giungere a un accordo definitivo sulla ripartizione delle scarse risorse disponibili, e ciò ha tra l'altro impedito la possibilità di procedere in sede legislativa.

La Commissione ha inoltre introdotto nel testo la maggior parte delle modifiche richieste dalle diverse Commissioni che si

sono espresse in sede consultiva, con riferimento tra l'altro all'opportunità di precisare che l'ambito di attività del sistema museale si estende anche ai prodotti calzaturieri e agli accessori e di garantire la partecipazione del Ministero delle attività produttive alla fondazione.

Passando ad illustrare con maggiore dettaglio il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 dispone l'istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiano, che costituisce una rete di strutture espositive nei settori della moda e del costume, nonché dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori.

Fanno parte del sistema museale in via necessaria, come si è accennato, la Galleria del costume di Palazzo Pitti di Firenze, che assume la denominazione di Galleria nazionale della moda e del costume, il Museo del tessuto di Prato, il nuovo Museo della moda italiana di Milano, il Museo nazionale della seta di Como e la Fondazione Micol Fontana di Roma. Il sistema è tuttavia aperto all'adesione di altre strutture pubbliche e private, secondo modalità e a condizioni che saranno stabilite dallo Statuto della fondazione.

L'articolo 1 precisa altresì che la Galleria di Palazzo Pitti e il Museo di Prato mantengono la propria attuale natura giuridica e le proprie risorse.

L'articolo 2 individua le finalità del sistema museale, stabilendo che esso provveda a raccogliere, restaurare ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla storia della moda e del costume, a valorizzare la cultura del tessile, a promuovere l'interscambio con i musei stranieri operanti nel medesimo settore. Il sistema museale deve inoltre promuovere iniziative attività per favorire la conoscenza, anche all'estero, del patrimonio conservato, patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le creazioni di giovani stilisti e istituire premi e borse di studio per la realizzazione di ricerche e studi in materia.

Si stabilisce inoltre che debba essere promosso l'ampliamento della rete museale su tutto il territorio nazionale, garantendo la realizzazione di almeno una

struttura in ciascuna regione, così da valorizzare gli apporti regionali e locali alla tradizione italiana nei campi in oggetto. A tal fine, si dispone che la fondazione assicuri il più ampio coinvolgimento delle strutture già esistenti, di cui alcune vengono espressamente richiamate. Si prevede anche, come già accennato, la realizzazione a Lecce di un nuovo museo del costume dell'area mediterranea.

L'articolo 3 affida la gestione del sistema museale a una apposita fondazione, con sede a Firenze, istituita dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del regolamento n. 491 del 2001. Si prevede che alla fondazione partecipino il Ministero delle attività produttive, le regioni e gli enti locali in cui hanno sede le diverse strutture che fanno parte della rete, l'Associazione per il Museo della seta di Como e del Museo didattico della seta, e che vi possano aderire altri soggetti pubblici e privati.

Allo statuto della fondazione è demandata la definizione delle funzioni di indirizzo, raccordo e coordinamento delle attività delle diverse strutture espositive, assicurando loro, comunque, forme di autonomia, anche differenziata, nonché le modalità con cui nuovi soggetti possono entrare a far parte del sistema museale, eventualmente anche senza partecipare alla fondazione, e i criteri per la ripartizione delle risorse economiche disponibili.

Tali risorse saranno ovviamente costituite principalmente dagli apporti e dai contributi che saranno riconosciuti alla fondazione da parte dei diversi soggetti pubblici e privati che parteciperanno all'iniziativa. Per quanto riguarda il contributo dello Stato, l'articolo 4 autorizza attualmente una spesa complessiva di circa 6 milioni e cinquecentomila euro in un triennio, in parte (3 milioni di euro) destinata ad interventi di carattere strutturale, e per il resto quale contributo alle spese di funzionamento nei primi due anni di funzionamento. Per gli anni successivi, provvederà la legge finanziaria.

Più specificamente, le risorse in conto capitale sono finalizzate alla realizzazione della sede del Museo della moda italiana

di Milano per una quota non inferiore a 2 milioni di euro, considerato che esso è la principale struttura di nuova istituzione prevista dalla legge. La restante quota di tali risorse è ripartita tra la Galleria di Palazzo Pitti e il Museo della seta di Como, per consentire i necessari interventi di adeguamento strutturale. Anche per quanto riguarda le risorse di parte corrente, si prevede, limitatamente ai primi due anni, una riserva in favore delle strutture di Milano e di Como, oltre che del futuro museo del costume dell'area mediterranea di Lecce, fermo restando che una quota del contributo è assegnata al sistema museale nel suo complesso, e sarà quindi ripartita tra le tutte altre strutture. In ogni caso, è bene ribadirlo, il contributo statale non rappresenta che una quota delle risorse che affluiranno alla nuova

fondazione, cui sono chiamati a partecipare — come accennato — i diversi enti locali interessati ed altri soggetti pubblici e privati.

Occorre peraltro rilevare che le misure di carattere finanziario dovranno necessariamente essere riviste, almeno dal punto di vista tecnico, considerato il testo in esame è stato approvato in Commissione nel corso del passato esercizio finanziario.

Concludendo, mi auguro che in questo passaggio in Assemblea possano essere superate le difficoltà che hanno impedito l'approvazione unanime del provvedimento in Commissione, in modo da assicurarne la tempestiva trasmissione al Senato e la più rapida trasformazione in legge.

BUTTI, *Relatore.*

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2291 e abbinate, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali» che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, nonché, limitatamente ai profili di natura finanziaria, alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 24 luglio 2003)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2291 e abbinate, come ulteriormente modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

ribadito quanto già espresso nel parere adottato il 24 luglio 2003,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 21 ottobre 2003)

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

sul nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERI DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 2291 Garnero Santanchè ed abb., recante « Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani », come risultane dagli emendamenti approvati;

valutata positivamente l'istituzione di un Sistema museale della moda e del costume italiano, che potrà contribuire a diffondere — non solo in Italia, ma anche all'estero — la conoscenza di una importante realtà produttiva e culturale del Paese, in sinergia e coordinamento con gli enti e gli organismi che svolgono istituzionalmente la funzione di promozione internazionale delle produzioni italiane di qualità;

sottolineato che il comparto della moda italiana si articola in una pluralità di realtà territoriali e di distretti produttivi diffusi su tutto il territorio nazionale, con caratteristiche specifiche e peculiari tradizioni;

rilevato che nel provvedimento si fa riferimento, in più parti, al costume ed ai prodotti tessili, non richiamando altre produzioni che contribuiscono al successo della moda italiana nel mondo, quali le calzature e gli accessori;

considerato che il Sistema museale dovrebbe contribuire a tutelare, valorizzare e promuovere tutte le produzioni, tessili e non, che costituiscono il settore della moda nel suo complesso;

delibera di esprimere

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

appare necessario che nell'ambito degli articoli del provvedimento, ed in particolare agli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, e 3, comma 2, sia fatto riferimento non solo ai prodotti tessili ma anche alle calzature e agli accessori;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 2, appare opportuno evitare una elencazione dettagliata di musei e fondazioni che potrebbero entrare a far parte del Sistema museale, in quanto tale elencazione, trascurando molte strutture, anche di primario rilievo, che attualmente operano nei settori interessati dal provvedimento come espressione di significative realtà produttive, risulta certamente riduttiva rispetto alla varietà ed articolazione del sistema della moda in Italia, con il rischio di essere incongrua rispetto al condivisibile obiettivo di assicurare il più ampio coinvolgimento delle strutture museali e dei soggetti pubblici e privati già oggi attivi nel settore;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, ai fini di una migliore conoscenza all'estero delle tradizioni e delle capacità produttive italiane nel settore della moda, forme di coordinamento fra l'attività del Sistema museale e l'attività ordinariamente svolta dagli enti e dagli organismi che curano la promozione internazionale delle produzioni italiane, e in primo luogo dall'Istituto per il commercio con l'estero.

(parere espresso il 28 luglio 2003)

La X Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2291 ed abbinate, risultante dall'approvazione di ulteriori emendamenti in sede referente;

rilevato che la Commissione si era già espressa sul provvedimento in data 28 luglio 2003, deliberando un parere favorevole con condizione ed osservazioni;

considerato che nel nuovo testo in esame è stata recepita la condizione posta dalla X Commissione, mentre non hanno trovato accoglimento i rilievi evidenziati come osservazioni nel predetto parere;

ritenuto che tali osservazioni mantengano intatta la loro validità, anche alla luce dell'indicazione di ulteriori strutture museali nell'ambito dell'elencazione prevista dall'articolo 2, comma 2;

rilevata altresì l'opportunità, in relazione all'importanza che il settore della moda ha per il sistema produttivo italiano, di riconoscere un ruolo attivo al Ministero delle attività produttive nell'ambito del sistema museale della moda;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, appare opportuno evitare una elencazione dettagliata di musei e fondazioni che potrebbero entrare a far parte del Sistema museale, in quanto tale elencazione, trascurando molte strutture, anche di primario rilievo, che attualmente operano nei settori interessati dal provvedimento come espressione di significative realtà produttive, risulta certamente riduttiva rispetto alla varietà ed articolazione del sistema della moda in Italia, con il rischio di essere incongrua rispetto al condivisibile obiettivo di assicurare il più ampio coinvolgimento delle strutture museali e dei soggetti pubblici e privati già oggi attivi nel settore; dovrebbe comunque essere precisato che il Museo della seta e degli antichi telai ha sede a San Leucio di Caserta;

b) appare opportuno prevedere, ai fini di una migliore conoscenza all'estero delle tradizioni e delle capacità produttive italiane nel settore della moda, forme di coordinamento fra l'attività del Sistema museale e l'attività ordinariamente svolta dagli enti e dagli organismi che curano la promozione internazionale delle produzioni italiane, e in primo luogo dell'Istituto per il commercio con l'estero;

c) nella medesima ottica di favorire un'azione che sia funzionale rispetto alle esigenze di sviluppo e promozione del sistema produttivo nazionale, appare altresì opportuno prevedere una diretta partecipazione del Ministero delle attività produttive alla fondazione che dovrà gestire il sistema museale ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

(parere espresso il 22 ottobre 2003)

PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, sia soppresso il comma 3, considerato che appare preferibile lasciare alla discrezionalità della fondazione di cui all'articolo 3 le modalità di reclutamento del proprio personale, ovvero — in subordine — che sia precisato, per ragioni di trasparenza, un termine temporale che definisca il personale da trasferire;

b) all'articolo 2, comma 2, sia precisato che il coinvolgimento delle altre strutture museali debba riguardare il Museo del tessile e del costume di Spoleto e il Museo della seta e degli antichi telai di San Leucio in provincia di Caserta.

(parere espresso il 24 settembre 2003)

La XI Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera d), sia soppresso il riferimento al museo annesso alla Fondazione Micol Fontana di Roma, che utilizza strutture di pertinenza del Ministero per i beni culturali;

b) sia riformulato l'articolo 4, comma 2, per assicurare una più equa ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento del sistema museale e delle strutture connesse, con maggiore attenzione alle esigenze delle strutture associate di cui al penultimo periodo dell'articolo 2, comma 2, cui sono assegnate esigue risorse.

(parere espresso il 22 ottobre 2003)

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

**Istituzione del Sistema museale della
moda e del costume italiani.**

ART. 1.

*(Sistema museale della moda
e del costume italiani).*

1. È istituito il Sistema museale della moda e del costume italiani, di seguito denominato « Sistema museale ».

2. Il Sistema museale è organizzato come rete di strutture museali ed espositive nei settori della moda, del costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori, e si articola nelle seguenti strutture:

a) Galleria del costume di Palazzo Pitti di Firenze, che assume la denominazione di « Galleria nazionale della moda e del costume », e Museo del tessuto di Prato;

b) Museo della moda italiana, di nuova istituzione, con sede a Milano;

c) Museo nazionale della seta, con sede a Como;

d) Fondazione Micol Fontana di Roma;

e) altre strutture pubbliche o private, che entrano a far parte del Sistema museale o si associano ad esso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*).

3. Le strutture di cui al comma 2, lettera *a*), mantengono ciascuna la propria natura giuridica e le proprie risorse finanziarie, strumentali e umane.

ART. 2.

(Finalità del Sistema museale).

1. Il Sistema museale persegue le seguenti finalità:

a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale e opere che si riferiscono alla storia della moda e del costume;

b) valorizzare la cultura del tessile attraverso la ricerca, la raccolta, lo studio, il restauro, l'esposizione del patrimonio strumentale e documentale della storia dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori;

c) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

d) promuovere iniziative e attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

e) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le creazioni di giovani stilisti;

f) istituire premi e borse di studio a favore di studenti e giovani che si impegnano a effettuare ricerche e studi attinenti ai settori della moda, del costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori.

2. La fondazione di cui all'articolo 3 promuove l'ampliamento della rete delle strutture museali ed espositive del Sistema museale su tutto il territorio nazionale, garantendo la realizzazione di almeno una struttura museale in ciascuna regione, al fine di valorizzare gli apporti regionali e locali alla tradizione italiana nei campi della moda, del costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori. A tal fine, la fondazione assicura il più ampio coinvolgimento delle strutture museali e dei soggetti pubblici e privati, già attivi nei settori di cui al presente articolo, che intendano entrare a far parte del Sistema museale, e in particolare del Museo del tessile e della tradizione industriale

di Busto Arsizio, del Museo dell'artigianato tessile, della seta, del costume e della moda calabrese di Reggio Calabria, del Museo della seta e degli antichi telai di San Leucio di Caserta, del Museo del tessile e del costume di Spoleto, del Museo della moda e del costume di Palazzo Mocenigo di Venezia e del Museo di Palazzo Fortuny di Venezia. Al medesimo fine, la fondazione provvede altresì alla realizzazione, nella città di Lecce, di una apposita struttura museale dedicata al costume dell'area mediterranea.

ART. 3.

(Modalità di gestione del Sistema museale).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, alla gestione del Sistema museale provvede una apposita fondazione, con sede a Firenze, costituita e disciplinata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491. I compiti di direzione scientifica del Sistema museale sono affidati alla Galleria nazionale della moda e del costume. Alla fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il Ministero delle attività produttive, le regioni e gli enti locali nel cui territorio hanno sede le strutture in cui il Sistema museale si articola, l'Associazione per il Museo della seta di Como e del Museo didattico della seta, le cui risorse finanziarie, strumentali e umane sono destinate alle esigenze del Museo nazionale della seta, e altri soggetti pubblici e privati.

2. Lo statuto della fondazione definisce, in particolare:

a) le funzioni di indirizzo, raccordo e coordinamento delle attività delle strutture museali ed espositive in cui il Sistema museale si articola ai sensi dell'articolo 1, prevedendo speciali forme di autonomia gestionale delle strutture stesse;

b) le modalità e i criteri con cui ulteriori strutture museali ed espositive, già esistenti o di nuova costituzione, ope-

ranti nei settori della moda, del costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori possono entrare a far parte del Sistema museale o associarsi ad esso;

c) le modalità e i criteri di partecipazione alla fondazione delle regioni, ferme restando le loro competenze istituzionali, e degli enti locali nel cui territorio hanno sede le strutture in cui il Sistema museale si articola, nonché di altri soggetti pubblici e privati;

d) le modalità di equilibrata ripartizione delle risorse economiche del Sistema museale tra le strutture che ne fanno parte e i criteri e i limiti dei contributi da attribuire alle strutture ad esso associate.

3. Il Sistema museale è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 2.000.000 di euro per l'anno 2004 per la realizzazione o l'adeguamento della sede della fondazione di cui all'articolo 3 e di quella del Museo della moda italiana, nonché per l'adeguamento delle strutture della Galleria nazionale della moda e del costume e del Museo nazionale della seta. Una quota complessivamente non inferiore a 2.000.000 di euro delle risorse di cui al presente comma è destinata alla realizzazione della sede del Museo della moda italiana. La restante parte è ripartita paritariamente tra la Galleria nazionale della moda e del costume e il Museo nazionale della seta.

2. È autorizzata la spesa 536.000 euro per l'anno 2004 e di 2.984.000 euro per l'anno 2005, quale contributo alle spese di funzionamento del Sistema museale e delle strutture in cui esso si articola. Alle spese di funzionamento del Museo della moda italiana, del Museo nazionale della

seta e della struttura museale di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, sono destinati rispettivamente 200.000 euro, 120.000 euro e 116.000 euro per l'anno 2004 e 1.500.000 euro, 600.000 euro e 350.000 euro per l'anno 2005. La restante parte è destinata alle spese di funzionamento delle altre strutture del Sistema museale.

3. A decorrere dall'anno 2006, il contributo alle spese di funzionamento del Sistema museale è determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La fondazione di cui all'articolo 3 provvede alla ripartizione delle risorse in relazione alle esigenze delle strutture del Sistema medesimo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 2.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 536.000 euro per l'anno 2004 e a 2.984.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,30



14PDL0054710